

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1500

Vol. 1971/0242

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1500 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1971

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai concimi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1500 def.

MOTIVAZIONE

I. GENERALITA'

1. Lo studio comparato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri in materia di concimi ha permesso di rilevare che per molti tipi di concime esistevano delle divergenze che riguardano sia la composizione e la valutazione degli elementi fertilizzanti, che l'identificazione e l'etichettatura dei concimi in previsione della libera immissione in commercio.
2. Questa situazione ha per conseguenza che i produttori di concimi debbono adattare la loro produzione, la valutazione degli elementi fertilizzanti e l'etichettatura dei prodotti alle disposizioni divergenti del paese di destinazione.

Le legislazioni nazionali in vigore sono giustificate dalla legittima preoccupazione degli Stati di proteggere l'utilizzatore agricolo. Per tale motivo il ravvicinamento di dette legislazioni appare essere l'unico mezzo atto ad eliminare gli effetti negativi prodotti dalle disparità riscontrate tra tali disposizioni.

3. Il settore dei concimi è stato affrontato nella terza fase del programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali, programma approvato dal Consiglio il 28 maggio 1969.
4. Scopo della direttiva è l'eliminazione delle divergenze riscontrate, per mezzo del ravvicinamento delle legislazioni. Ne è base giuridica l'articolo 100 del Trattato di Roma.

Il gruppo di lavoro, costituito dalla Commissione a scopo di consultazione tecnica, si è riunito a intervalli più o meno regolari. Nel corso di 5 riunioni del gruppo di lavoro i rappresentanti dei produttori e dei commercianti europei di concimi hanno avuto la possibilità di esporre agli esperti i loro punti di vista in merito alle questioni tecniche.

5. Le emissioni più o meno intense degli elementi fertilizzanti dovute alla composizione e solubilità di certi concimi influenzano senza dubbio l'ambiente.

In talune circostanze, queste emissioni possono sensibilmente influenzare la qualità dell'ambiente.

Le norme comuni per l'etichettatura e la presentazione dei concimi, stabilite con la presente direttiva, possono contribuire ad un miglioramento della situazione.

II. SOLUZIONE DI ARMONIZZAZIONE

La soluzione di armonizzazione, sulla quale si fonda la presente direttiva, è la soluzione opzionale.

Essa offre a questo settore di produzione in grandi masse una certa elasticità e nel contempo favorisce lo sviluppo e l'introduzione di nuovi concimi e tipi di concime, in conformità delle disposizioni nazionali.

III. COMMENTO ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di direttiva è il risultato delle consultazioni condotte durante vari anni ed ha conseguito l'accordo di massima della maggior parte degli esperti consultati.

Poiché certe divergenze di vedute non si sono potute appianare nel corso delle discussioni con gli esperti, la Commissione, tenendo conto della molteplicità dei dati e delle argomentazioni esposte, si è adoperata per presentare una soluzione comunitaria per quanto possibile equilibrata.

Il campo di applicazione abbraccia i tipi di concime elencati nell'allegato I della direttiva. L'introduzione della denominazione "concime tipo-CEE" si rivela indispensabile quale criterio distintivo, in quanto le denominazioni dei prodotti, che nella maggior parte dei casi sono di carattere puramente chimico, non possono essere riservate esclusivamente ai tipi comunitari.

Il criterio distintivo che si aggiunge alla denominazione del tipo non può essere impiegato che per l'identificazione dei concimi rispondenti alle disposizioni della direttiva e dei suoi allegati : la designazione "Concimi di tipo-CEE" non va perciò intesa come criterio di qualità (articolo 2).

I "Concimi tipi-CEE" immessi in commercio debbono essere designati tali o direttamente sul loro imballaggio, o per mezzo di etichette, in conformità delle modalità indicate nell'allegato II della direttiva (articolo 3).

Oltre alle indicazioni di cui all'allegato II, alle indicazioni facoltative segnalate nell'allegato I, come pure alla marca della ditta, al marchio del prodotto, sono ammesse anche le indicazioni specifiche per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del concime di cui si tratti (articolo 4).

Nell'interesse dell'utilizzatore agricolo, gli Stati membri si riservano il diritto di esigere che le indicazioni relative all'identificazione dei concimi immessi in commercio nel loro territorio siano espresse almeno nella lingua o nelle lingue nazionali. La possibilità di impiegare per l'identificazione anche altre lingue è fatta salva da detta disposizione (articolo 5).

Elemento fondamentale della direttiva è l'instaurazione della libera circolazione dei concimi, che, in quanto concimi tipo CEE rispondono alle esigenze poste dalla direttiva e dai suoi allegati (articolo 7). L'immissione in commercio di detti concimi non deve essere ostacolata per motivi di composizione, di identificazione, di etichettatura e di imballaggio.

E' tuttavia da notare che le disposizioni divergenti delle legislazioni in materia di esplosivi o di sicurezza del lavoro possono sempre comportare degli ostacoli agli scambi. Quanto detto vale in particolare per il nitrato d'ammoniaca ad alto tenore. Ma per questo caso particolare la Commissione ha già intavolato delle discussioni con gli esperti, al fine di eliminare anche questo ostacolo non appena possibile e di presentare al Consiglio una direttiva speciale a questo riguardo.

Inoltre la direttiva esige che la conformità dei concimi a quanto disposto sia dalla direttiva stessa che dai suoi allegati venga verificata almeno per sondaggio, per mezzo di controlli ufficiali che tengano conto delle tolleranze di produzione di cui all'allegato III della direttiva (articolo 8).

La presente direttiva prevede l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati tecnici e la determinazione delle modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi (articoli 9, 10 e 11).

Infine, la direttiva contiene anche una disposizione consueta ai sensi della quale gli Stati membri si impegnano nei confronti dell'interessato, il cui prodotto sia soggetto ad una restrizione o al divieto di introdurlo in commercio, di segnalargli i modi di ricorso di sua spettanza e i termini da osservare per l'inoltro dei ricorsi (articolo 12).

L'allegato I della direttiva ne stabilisce in certo qual modo il campo d'applicazione. Esso comporta in un elenco dei tipi di concime semplice e un elenco di tipi di concimi composti. Tali elenchi comprendono, oltre alla denominazione del tipo e ai tenori minimi di elementi fertilizzanti, i criteri e le esigenze per la delimitazione dei tipi.

Quantunque l'elenco dei tipi di concime semplice non imponga alcun limite superiore concernente il tipo di nitrato d'ammoniaca, le differenti disposizioni in vigore in determinati Stati membri in materia di sostanze pericolose o di esplosivi rimangono applicabili, il che ha la conseguenza di costituire un limite superiore del tenore di elementi fertilizzanti.

Non è stato possibile fissare un criterio unico per la valutazione delle Scorie Thomas. Pertanto, la Commissione è del parere che sarebbe preferibile mantenere le due forze di valutazione, impiegate nella Comunità e familiari agli utilizzatori agricoli. La soppressione pura e semplice di questo tipo di concime dall'elenco, avrebbe costituito una soluzione ancora meno soddisfacente. La Commissione nutre però la speranza, confermata dagli esperti, che ulteriori ricerche consentano, entro alcuni anni, di giungere ad un nuovo e unico criterio per la valutazione di questo tipo di concime.

L'allegato II contiene inoltre le indicazioni e le esigenze in materia di identificazione necessarie, oltre a quelle in materia di chiusura degli imballaggi.

Nell'allegato III sono stabilite le tolleranze di produzione dei vari tipi di concime. Gli sforzi volti a ravvicinare le opinioni, a volte molto divergenti degli esperti consultati, hanno dato luogo ad una lista che costituisce un compromesso tra i diversi interessi in gioco.

Tenendo presente in modo del tutto particolare la necessità di proteggere l'utilizzatore agricolo, in materia di ammissione di tolleranze, la Commissione ha assunto una posizione più restrittiva di quella desiderata da taluni esperti.

Sono state invece ampliate le tolleranze ammesse in materia di forma e di solubilità degli elementi fertilizzanti.

IV. PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE

La Commissione ha informato i paesi candidati all'adesione del contenuto della direttiva. Nessuna osservazione è stata formulata da tali paesi.

V. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

A norma dell'articolo 100, secondo capoverso, del Trattato della CEE, occorre consultare il Parlamento Europeo e il Comitato Economico e Sociale. Infatti, l'applicazione delle disposizioni della direttiva, comporta per tutti gli Stati membri, una modificazione delle loro disposizioni legislative.

LISTA DELLE
LEGISLAZIONI IN MATERIA DI CONCIMI
IN VIGORE NEGLI STATI MEMBRI

BELGIO

- a) Regio decreto 30 novembre 1939, che completa e coordina la regolamentazione relativa al commercio delle sementi e delle piante di ogni specie, dei concimi e delle sostanze destinate all'alimentazione del bestiame, confermato dalla legge 16 giugno 1947.
- b) Regio decreto 30 settembre 1955 che disciplina il commercio dei concimi e dei correttivi del suolo.
- c) Quest'ultimo decreto è stato modificato dal:
 - 1. Regio decreto 27 marzo 1958
 - 2. " " 23 giugno 1959
 - 3. " " 17 giugno 1960
 - 4. " " 22 giugno 1962(che abroga quello del 18.5.1961)
- d) Decreto ministeriale del 1° ottobre 1955.

GERMANIA

- a) Legge 14 agosto 1962 che disciplina il commercio dei concimi (Düngemittelgesetz) (BGBl I, pag. 558), modificata dalla legge di introduzione alla legge sulle infrazioni del 24 maggio 1968 (BGBl I, pag. 503).
- b) Decreto del 21 novembre 1963 concernente l'ammissione dei tipi di concime (Düngemittelverordnung) (BGBl I, pag. 805), modificato ultimamente dal settimo decreto del 23 aprile 1970 che modifica il decreto concernente l'ammissione dei tipi di concime (BGBl I, pag. 417).
- c) Decreto del 30 gennaio 1931 concernente la fabbricazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento e l'importazione delle scorie Thomas macinate (BGBl I, pag. 17), modificato per l'ultima volta dal Decreto del 7 giugno 1961 (BGBl I, pag. 732).
- d) Decreti dei Länder concernenti l'immagazzinamento del nitrato ammonico e del nitrato ammonico in miscele.
Esempio: Land Nordrhein Westfalen: Decreto del 24 febbraio 1960 sull'immagazzinamento del nitrato ammonico e del nitrato ammonico in miscele (Ammoniumnitratverordnung) (GVNW-1960-pag. 27).

FRANCIA

- a) Legge 4 febbraio 1888, modificata dalle leggi 19 marzo 1925 e 28 marzo 1936, concernente il commercio dei concimi e dei correttivi del suolo.

- b) Decreto del 29 aprile 1937 per l'applicazione della legge.
- c) Decreto legge 31 agosto 1937 che consente di fissare mediante decreto il tenore in elementi fertilizzanti dei concimi semplici e composti.

ITALIA

- a) Regio Decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
- b) Convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e ulteriori modificazioni (articoli da 1 a 3; 11 e 12; da 40 a 51).
- c) Regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto legge 1° luglio 1926, n. 1361 e ulteriori modificazioni; (articoli da 1 a 11; 16; da 22 a 25; 27 e 28; 87; da 89 a 109; da 116 a 118; da 131 a 133).

LUSSEMBURGO

- a) Legge 23 marzo 1893 concernente la repressione delle frodi nel commercio dei concimi.
- b) Decreto graduale del 3 aprile 1893 per l'esecuzione della legge 23.3.1893.
- c) Regolamento 3 agosto 1896 concernente i procedimenti di analisi dei concimi in commercio.

PAESI BASSI

- a) Legge sulle sostanze fitofarmaceutiche e sui concimi (Stb. 1947 - H 123), modificata dalla legge 20 maggio 1955, Stb 213, e dalla legge 22 maggio 1958, Stb 296.
- b) Decreto concernente i concimi (Regio decreto 30 dicembre 1950 - Stb K. 671).
- c) Elenco dei concimi (Disposizioni prese dal Direttore generale dell'Agricoltura, Stscrt 1958 - n. 240 del 10 dicembre 1958).
- d) Disposizioni relative alle deroghe conformemente all'articolo 3 del regolamento sui concimi (Esame della domanda; procedura per la concessione delle deroghe e pagamento delle spese di procedura (Capitolo I). Prescrizioni concernenti il prelievo, l'imballaggio e l'apposizione dei sigilli sui campioni da parte del servizio di controllo (Capitolo I). Prescrizioni concernenti il prelievo, l'imballaggio e l'apposizione dei sigilli sui campioni da parte del servizio di controllo (Capitolo II). Disposizioni del Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, Stscrt 1951, n. 65).

- e) Fissazione delle regole e designazione dei casi nei quali la Direzione del Laboratorio Nazionale dell'Agricoltura può accordare una deroga speciale (Disposizione del Direttore generale dell'Agricoltura, Stscrt 1951 - n. 65).
(Tutte le fonti giuridiche soprammenzionate si trovano nel "Gegevens Mestoffenbesluit").

BENELUX

- a) Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 29 gennaio 1968 concernente la regolamentazione relativa agli scambi intra-Benelux, di concimi, di concimi calcarei, di correttivi organici del suolo e delle merci connesse M (68) 12.
- b) Modificata dalla raccomandazione M (69) 17 del 14 aprile 1969.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai concimi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che i concimi debbono presentare in ogni Stato membro determinate caratteristiche tecniche, stabilite da disposizioni tassative; che specie per quanto riguarda la composizione e la delimitazione dei tipi di concime, la denominazione di detti tipi, l'identificazione e l'imballaggio dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che tale loro disparità ostacola gli scambi all'interno della Comunità Economica Europea;

Considerando che tali ostacoli alla instaurazione e al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se identiche prescrizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, o quale complemento, o in sostituzione delle loro legislazioni attuali;

Considerando che è necessario determinare a tal fine sul piano comunitario la denominazione, la delimitazione e la composizione dei concimi semplici e composti più importanti nella Comunità; che conviene del pari prevedere per i concimi che rispondono ai criteri fissati dalla presente direttiva l'indicazione "concimi tipo CEE";

Considerando che occorre fissare altresì per detti concimi delle norme comunitarie in materia di identificazione e di etichettatura, come pure di chiusura degli imballaggi;

Considerando che la produzione dei concimi è soggetta a fluttuazioni di entità variabile, dovute alla tecnica di produzione o alle materie di base; che per tale motivo è necessario prevedere per i tenori garantiti di elementi fertilizzanti delle tolleranze di produzione; che nell'interesse dell'utilizzatore agricolo occorre mantenere tali tolleranze entro limiti ristretti;

Considerando che la presente direttiva riguarda esclusivamente i concimi semplici e composti ; che ulteriori direttive promulgheranno delle direttive riguardanti in particolare i concimi liquidi con elementi secondari e con oligoelementi;

Considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi, nonché le modifiche o gli eventuali complementi da apportare per tener conto del progresso della tecnica, costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno domandarne l'adozione alla Commissione al fine di semplificare e di accelerare la procedura;

Considerando che il progresso della tecnica esige di adeguare rapidamente le disposizioni tecniche definite dalle varie direttive relative ai concimi; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

.../...

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti immessi in commercio come concimi e recanti l'indicazione "concime tipo-CEE".

Articolo 2

L'indicazione "concime tipo-CEE" può essere usata unicamente per i concimi che appartengono ad uno dei tipi menzionati nell'Allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva e nei suoi Allegati.

Articolo 3

I concimi di cui all'articolo 1 sono contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione, che devono essere apposte sugli imballaggi, sulle etichette o, se i concimi sono sfusi oppure si trovano in recipienti aventi una capacità superiore a 100 kg, sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'Allegato II e le relative modalità di applicazione sono stabilite al punto 2 dello stesso Allegato.

Articolo 4

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento di cui all'articolo 3 sono ammessi unicamente :

- le indicazioni di cui all'Allegato II;
- le indicazioni facoltative di cui all'Allegato I;
- il marchio della ditta, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;
- le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la manipolazione del concime. Queste ultime indicazioni non devono dar luogo a confusione e devono essere nettamente separate dalle altre.

Articolo 5

Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio l'etichettatura, l'imballaggio e i documenti di accompagnamento siano redatti almeno nella lingua o nelle lingue nazionali.

Articolo 6

I concimi contemplati dalla presente direttiva sono considerati imballati quando sono soddisfatti i requisiti di cui al punto 3 dell'Allegato II.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, per motivi di composizione, di identificazione, di etichettatura e di imballaggio, l'immissione in commercio dei concimi recanti l'indicazione "concime tipo-CEE" che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi Allegati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nel quadro del controllo ufficiale degli scambi, i concimi immessi in commercio con l'indicazione "concime tipo-CEE" siano sottoposti almeno ad un controllo per sondaggio che ne accerti la conformità alle disposizioni della presente direttiva e la rispondenza ai requisiti indicati negli Allegati I e II.

2. La conformità di un lotto di concime ai tenori garantiti e ai tenori minimi e/o massimi fissati nell'Allegato I deve essere stabilita, all'atto dei controlli ufficiali di cui al primo comma, tenendo conto delle tolleranze di fabbricazione indicate nell'Allegato III alla presente direttiva.

Articolo 9

1. Le modificazioni necessarie per adattare al progresso tecnico l'Allegato I alla presente direttiva sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 11.

2. Nella stessa maniera sono stabilite, secondo la procedura dell'articolo 11, le modalità per il prelievo dei campioni ed i metodi di analisi.

Articolo 10

1. E' istituito un comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, trascorsi tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 12

Qualsiasi decisione che vieti od ostacoli l'immissione in commercio di un concime, presa in virtù delle disposizioni adottate per l'esecuzione della presente direttiva, è motivata in termini precisi. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere presentati.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

ALLEGATO I

A. Elenco dei tipi di concimi semplici

B. Elenco dei tipi di concimi composti e complessi

A. CONCIMI SEMPLICI

1. Concimi azotati

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore dev'essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
1 a	<u>Nitrato di calcio</u>	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto-nitrico ed ammoniacale. Tenore massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N			Azoto totale. <u>Indicazione facoltativa supplementare:</u> azoto nitrico azoto ammoniacale
1 b	<u>Nitrato di calcio e di magnesio</u>	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato di calcio e nitrato di magnesio	13% N Azoto valutato come azoto nitrico. Tenore minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua valutati come ossido di magnesio: 5% MgO			Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua
2 a	<u>Nitrato di sodio</u>	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15% N Azoto valutato come azoto nitrico			Azoto nitrico
2 b	<u>Nitrato del Chile</u>	Prodotto preparato a partire dal caliche, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15% N Azoto valutato come azoto nitrico			Azoto nitrico
3 a	<u>Calciocianamide</u>	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale calciocianamide ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e di urea. Può essere diluito con diluenti quali: idrossido di calcio, ossido di calcio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio e materie analoghe	18% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto presente sotto forma di azoto cianamidico			Azoto totale
3 b	<u>Calciocianamide nitrata</u>	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale calciocianamide ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e d'urea e con eventuale aggiunta di nitrato. Può essere diluito con diluenti quali: idrossido di calcio, ossido di calcio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio e materie analoghe	18% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto presente sotto forma di azoto cianamidico. Tenore in azoto nitrico: Tenore minimo 1% N Tenore massimo 3% N			Azoto totale ed azoto nitrico

A. CONCIMI SEMPLICI

1. Concimi azotati

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore deve essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
4	<u>Solfato ammonico</u>	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale			Azoto ammoniacale
5	<u>Nitrato ammonico</u>	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato ammonico e diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, chiserite	20% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente	La denominazione nitrato d'ammonio può essere utilizzata invece della denominazione nitrato ammonico		Azoto totale, azoto nitrico, azoto ammoniacale
6	<u>Solfonitrato d'ammonio</u>	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio	25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Tenore minimo in azoto nitrico: 5%			Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico
7	<u>Solfonitrato d'ammonio e di magnesio</u>	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di magnesio	19% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Tenore minimo in azoto nitrico: 6% N 6% MgO Magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua valutato come ossido di magnesio			Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua
8	<u>Urea</u>	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale diamide carbonica (carbammide)	44% N Azoto valutato come azoto totale, espresso in azoto ureico. Tenore minimo di biureto: 1,2%			Azoto totale, espresso in azoto ureico

A. CONCIMI SEMPLICI

II. Concimi fosfatici

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore deve essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
1	<u>Scorie di defosforazione</u> - fosfati Thomas - scorie Thomas	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	14% P_2O_5 Fosfato valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% dell'anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2% oppure 12% P_2O_5 Fosfato valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2% Finezza macinazione: Passaggio di almeno 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Passaggio di almeno 96% a 0,630 mm maglie del setaccio			Anidride fosforica solubile negli acidi minerali (Francia, Italia e Lussemburgo) oppure Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2% (Belgio, Germania e Paesi Bassi)
2 a	<u>Perfosfato normale</u>	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio	16% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% P_2O_5 solubile nell'acqua Pesata : 1 g			Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro
2 b	<u>Perfosfato arricchito</u>	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio	25% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% solubile nell'acqua Pesata : 1 g			Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro
2 c	<u>Perfosfato concentrato</u>	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico	38% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 95% solubile nell'acqua Pesata : 3 g			Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro

A. CONCIMI SEMPLICI
II. Concimi fosfatici

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore deve essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
3	<u>Fosfato naturale parzialmente solubile</u>	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio	20% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali da cui almeno il 40% di P_2O_5 sia solubile nell'acqua. Finezza macinazione: Passaggio di almeno 90% a 0,160 mm maglie del setaccio, passaggio di almeno 98% a 0,630 mm maglie del setaccio			Anidride fosforica solubile negli acidi minerali, anidride fosforica solubile nell'acqua
4	<u>Fosfato precipitato bicalcico diidrato</u>	Prodotto ottenuto mediante precipitazione in mezzo alcalino dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato	38% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: passaggio di almeno 90% a 0,160 mm maglie del setaccio, passaggio di almeno 98% a 0,630 mm maglie del setaccio			Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino
5	<u>Fosfato termico</u>	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione dei composti alcalini e dell'acido silicico, e contenente come componenti essenziali fosfato calcialcalino e silicato di calcio	25% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: passaggio di almeno 75% a 0,160 mm maglie del setaccio, passaggio di almeno 96% a 0,630 mm maglie del setaccio			Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino

A. CONCIMI SEMPLICI

II. Concimi fosfatici

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minime in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore deve essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
6	<u>Fosfato allumino-calcico</u>	Prodotto ottenuto in forma amorga mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio	30% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie). Finezza macinazione: passaggio di almeno 90% a 0,160 mm maglie del setaccio, passaggio di almeno 98% a 0,630 mm maglie del setaccio			Anidride fosforica solubile negli acidi minerali. Acido fosforico solubile nel citrato ammonico alcalino
7	<u>Fosforite naturale tenera</u>	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio	25% P_2O_5 Fosfato valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno 90% a 0,063 mm maglie del setaccio, passaggio di almeno 99% a 0,125 mm maglie del setaccio			Acido fosforico solubile negli acidi minerali. Acido fosforico solubile nell'acido formico al 2%

A. CONCIMI SEMPLICI

III. Concimi potassici

N°	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Tenore minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		Elementi il cui tenore deve essere garantito; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti
- a -	- b -	- c -	- d -	- e -	- f -	- g -
1	<u>Sale grezzo di potassio</u>	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio	10% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua 5% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, valutato come MgO	Possono essere aggiunte le denominazioni abituali in commercio		Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua
2	<u>Sale grezzo di potassio arricchito</u>	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscela col cloruro di potassio	18% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua			Ossido di potassio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa del tenore in ossido di magnesio solubile nell'acqua se è superiore al 5% MgO
3	<u>Cloruro potassico</u>	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio	37% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua			Ossido di potassio solubile nell'acqua
4	<u>Cloruro di potassio magnesiaco</u>	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio	37% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua 5% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, valutato come ossido di magnesio			Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua
5	<u>Solfato potassico</u>	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato potassico	47% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua. Tenore massimo di cloro: 3% Cl			Ossido di potassio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa del tenore in cloro se inferiore al 3% Cl
6	<u>Solfato potassico magnesiaco</u>	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio, con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato potassico e solfato magnesiaco	22% K_2O Potassio valutato come K_2O solubile nell'acqua 8% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, valutato come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3% Cl			Ossido di potassio solubile nell'acqua Ossido di magnesio solubile nell'acqua Indicazione facoltativa al tenore di cloro se è inferiore al 3% Cl

1. Concimi NPK

Denominazio- ne del tipo	Indicazioni con- cernenti il mo- do di preparaz.	Tenori minimi in ele- menti fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso				Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elemen- ti fertiliz.	N	P ₂ O ₅		K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1. Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscuglio senza incorpora- zione di sostanze organiche ferti- lizzanti di ori- gine animale o vegetale	20% N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ , K ₂ O 3% N	(1) azoto totale (2) azoto nitrico (3) azoto ammonia- cale (4) azoto ureico (5) azoto cianami- dico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel ci- trato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel ci- trato ammonico neutro e nel- l'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unica- mente negli aci- di minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel ci- trato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 so- lubili nell'aci- do citrico al 2% (6b) P ₂ O ₅ solubile nel- l'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 so- lubili nel ci- trato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% solubile nell'acido for- mico al 2%		K ₂ O solu- bile in acqua	Per poter indicare la pre- senza di una delle forme di azoto (1) a (5), il tenore di questa de- ve rag- giungere almeno 1 unità	1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fos- fato termico, fosfato allumino-calcico e fosfato naturale dev'essere garantito conformemente alle solubilità 1, 2 o 3 se- condo il caso. Nel caso in cui il P ₂ O ₅ so- lubile nell'acqua non raggiunge i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà dichiara- ta unicamente la solubilità (2). Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiun- ga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato, si dichiarerà la solubilità (2). Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiun- ga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato, si dichiarerà la solubilità 3 con indicazione obbligatoria della parte solubile nell'ac- qua. Il tenore di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare l'1% assoluto. In questo caso la provetta per la determinazione di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di 1 g. 2a. Un concime NPK contenente fosfato naturale e/o fosfato naturale parzialmente solubi- lizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico. Sarà garantito conformemente alle solubili- tà (1) a (4) secondo il caso. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali - contenere almeno il 5% di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità 1 e 3) - contenere almeno il 2,5% di P ₂ O ₅ solubi- le nell'acqua Questo tenore di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua deve essere obbligatoriamente dichiarato Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: "Con- cime NPK contenente fosfato naturale". In questo caso la provetta per la deter- minazione di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di 3 g.	1) L'indi- cazione "con basso tenore in clo- ro" è connessa a un te- nore ma- ssimo di 2% Cl. 2) E' con- sentito garanti- re un tenore in cloro
<u>Finezza di macinazione del residuo insolubile nell'acqua dei concimi a base di:</u> Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% a 0,160 mm maglie del set. Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% a 0,063 mm maglie del set.										

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1. Concimi NPK (seguito)

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso						Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N		P ₂ O ₅		K ₂ O		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10
											2b. Un concime contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P₂O₅ solubile nell'acqua - contenere almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7) Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione "Concime NPK contenente fosfato alluminio-calcico". 3. Per il tipo di concime NPK a base di uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, la denominazione del tipo di concime deve essere seguita dall'indicazione del componente fosfatico. La garanzia della solubilità del P₂O₅ deve essere espressa in conformità delle seguenti solubilità: - per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità n. (6a) (Francia, Italia, Lussemburgo) n. (6b) (Germania, Belgio, Paesi Bassi) - per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità n. (5) - per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità n. (7) - per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità n. (8)	

2. Concimi NP

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso				Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertiliz.	N		P ₂ O ₅		K ₂ O	N	P ₂ O ₅
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscuglio senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% N+P ₂ O ₅	5% P ₂ O ₅ 3% N	(1) azoto totale (2) azoto nitrico (3) azoto ammoniacale (4) azoto ureico (5) azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua; (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro; (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua; (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali; (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann); (6a) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 solubili nell'acido citrico al 2%; (6b) P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2%; (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 solubili nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno 55% solubile nell'acido formico al 2%		Per poter indicare la presenza di una delle forme di azoto (1) a (5), il tenore di questa deve raggiungere almeno 1 unità	1. Un concime NP esente da: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calceico e fosfato naturale, dev'essere garantito conformemente alle solubilità 1, 2 o 3 secondo il caso. Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua non raggiunga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di chiarata unicamente la solubilità (2). Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiunga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato, si dichiarerà la solubilità (3) con indicazione obbligatoria della parte solubile nell'acqua. Il tenore di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare l'1% assoluto. In questo caso la provetta per la determinazione di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di 1 g. 2a. Un concime NP contenente fosfato naturale e/o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calceico. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) a (4) secondo il caso. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali - contenere almeno il 5% di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità 1 e 2) - contenere almeno il 2,5% di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua. Questo tenore di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua deve essere obbligatoriamente dichiarato. Tale tipo di concime dev'essere immesso in commercio con la denominazione: "Concime NP contenente fosfato naturale". In questo caso la provetta per la determinazione di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di 3 g.		
<u>Finezza di macinazione del residuo insolubile nell'acqua dei concimi a base di:</u> Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato alluminio-calceico: passaggio di almeno il 90% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% a 0,063 mm maglie del setaccio										

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

2. Consimi NP (seguito)

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparaz.	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso						Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertiliz.	N		P ₂ O ₅		K ₂ O		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10
											2b. Un concime contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P₂O₅ solubile nell'acqua - contenere almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7). Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione Concime NP contenente fosfato alluminio-calcico". 3. Per il tipo di concime NP a base di uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, la denominazione del tipo di concime deve essere seguita dall'indicazione del componente fosfatico. La garanzia della solubilità di P₂O₅ deve essere espressa in conformità delle seguenti solubilità: - per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità n. (6a) (Francia, Italia, Lussemburgo) n. (6b) (Germania, Belgio, Paesi Bassi) - per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità n. (5) - per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità n. (7) - per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità n. (8)	

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

3. Concimi NK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparaz.	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso						Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertiliz.	N		P ₂ O ₅		K ₂ O		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10
3. Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscuglio, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% N + K ₂ O	5%	(1) azoto totale (2) azoto nitrico (3) azoto ammoniacale (4) azoto ureico (5) azoto cianamidico				K ₂ O solubile in acqua		Per poter indicare la presenza di una delle forme di azoto (1) a (5), il tenore di questa deve raggiungere almeno 1 unità		1) L'indicazione "con basso tenore in cloro" è connessa a un tenore massimo di 2% Cl. 2) E' consentito garantire un tenore in cloro.

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparaz.	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso					Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertiliz.	N		P ₂ O ₅		K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4. Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscuglio, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5%		(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 solubili nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui 3/4 solubili nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% solubile nell'acido formico al 2%.	K ₂ O solubile in acqua		1. Un concime PK esente da: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calci e fosfato naturale, dev'essere garantito conformemente alle solubilità 1, 2 o 3 secondo il caso. Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua non raggiunga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà dichiarata unicamente la solubilità (2). Nel caso in cui il P ₂ O ₅ solubile nell'acqua raggiunga i 2/10 di P ₂ O ₅ solubile nel citrato, si dichiarerà la solubilità 3 con indicazione obbligatoria della parte solubile nell'acqua. Il tenore di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non può superare l'1% assoluto. In questo caso la provetta per la determinazione di P ₂ O ₅ solubile nel citrato sarà di 1 g. 2a. Un concime PK contenente fosfato naturale deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calci. Esso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) a (4) secondo il caso. Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali - contenere almeno il 5% di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro (solubilità 1 e 3) - contenere almeno il 2,5% di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua Questo tenore di P ₂ O ₅ solubile nell'acqua deve essere obbligatoriamente dichiarato.	1) L'indicazione "con base tenore in cloro" è connessa a un tenore massimo di 2% Cl. 2) E' consentito garantire un tenore in cloro.		
<u>Finezza di macinazione del residuo insolubile nell'acqua dei concimi a base di:</u> Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato alluminio-calci: passaggio di almeno il 90% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% a 0,160 mm maglie del setaccio Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% a 0,063 mm maglie del setaccio											

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

4. Concimi PK (seguito)

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Tenori minimi in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Tenore in elementi fertilizzanti, tenore delle forme e solubilità di questi elementi, da garantire secondo il caso						Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti richiesti		
		Totale	per ciascuno degli elementi fertilizz.	N		P ₂ O ₅		K ₂ O		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10
											Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: "Concime PK contenente fosfato naturale". In questo caso la provetta per la determinazione di P₂O₅ solubile nel citrato sarà di 3 g. 2b. Un concime contenente fosfato alluminio-calciaco deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale. Eso sarà garantito conformemente alle solubilità (1) e (7). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti: - contenere almeno il 2% di P₂O₅ solubile nell'acqua - contenere almeno il 5% di P₂O₅ secondo la solubilità (7) Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: "Concime PK contenente fosfato alluminio-calciaco". 3. Per il tipo di concime PK a base di un solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calciaco, fosfato naturale tenero, la denominazione del tipo di concime deve essere seguita dall'indicazione del componente fosfatico. La garanzia della solubilità del P₂O₅ deve essere espressa in conformità delle seguenti solubilità: - per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità n. (6a) (Francia, Italia, Lussemburgo) n. (6b) (Germania, Belgio, Paesi Bassi) - per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità n. (5) - per i concimi a base di fosfato alluminio-calciaco: la solubilità n. (7) - per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità n. (8)	

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE, L'ETICHETTATURA E L'IMBALLAGGIO

1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione

- a) l'indicazione "CONCIME TIPO-CEE" in lettere maiuscole;
- b) la denominazione del tipo di concime, conformemente all'Allegato I;
- c) i tenori globali garantiti di elementi fertilizzanti; e per ciascun elemento i tenori garantiti nella loro forma o solubilità, sempre che siano prescritte all'Allegato I.

L'indicazione dei tenori globali di elementi fertilizzanti deve essere data in percentuale ponderale:

- per i concimi semplici, in numeri interi o, se del caso, in mezze unità, per quanto riguarda i decimali,
- per i concimi composti in numeri interi nel seguente ordine N, P_2O_5 , K_2O ; per i concimi binari, l'elemento mancante va indicato con 0.

Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in decimi del tenore globale dell'elemento fertilizzante interessato, a meno che l'Allegato I preveda esplicitamente l'indicazione di detto tenore in altro modo.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta tanto per mezzo di denominazioni scritte che per mezzo dei simboli chimici (ad esempio: N, P_2O_5 , K_2O , MgM).

- d) peso netto o peso lordo.

Se viene indicato il peso lordo, è obbligatorio indicare a fianco il peso della tara.

- e) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o dell'importatore o del rivenditore aventi sede nella Comunità.

2. Norme per l'etichettatura

- a) le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1, devono essere bene in vista. I cartellini devono essere inclusi nel sistema di chiusura dell'imballaggio. Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, questo deve portare il nome o un contrassegno specifico del responsabile di cui al punto 1 e));
- b) le indicazioni di cui al punto 1 devono essere indelebili e restare chiaramente leggibili.

3. Norme per la chiusura dell'imballaggio

L'imballaggio deve essere chiuso in modo che, una volta aperto, il dispositivo di chiusura, il(i) sigillo(i) apposto(i) alla chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati.

E' ammesso l'uso di sacchi a valvola.

ALLEGATO III
TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE

- a) Non è ammessa alcuna tolleranza di fabbricazione sui tenori minimi o massimi indicati nell'Allegato I.
- b) Le tolleranze ammesse sui tenori garantiti in elementi fertilizzanti dei vari tipi di concimi sono le seguenti:

I. CONCIMI SEMPLICI

Valori assoluti in
percentuale in peso

Concimi azotati

Nitrato di calcio	0,3
Nitrato di calcio e di magnesio	0,3
Nitrato di sodio	0,2
Nitrato del Cile	0,2
Calciocianamide	0,7
Calciocianamide nitrata	0,7
Solfato ammonico	0,2
Nitrato ammonico	
< 28% N	0,3
> 28% N	0,5
Solfonitrato d'ammonio	0,5
Solfonitrato d'ammonio e di magnesio	0,5
Urea	0,2

Concimi fosfatici

Scorie Thomas

- garanzia espressa da una forcella di 2 cifre	0
- garanzia espressa da un'unica cifra	0,6

Altri concimi fosfatici	0,5
-------------------------	-----

Concimi potassici	< 25%	0,7
Altri elementi	> 25%	0,5

Ossido di magnesio	0,5
--------------------	-----

Cloro	0,2
-------	-----

.../...

Allegato III

II. CONCIMI COMPOSITI

Valori assoluti in
percentuale in peso

- N	0,5
- P_2O_5	0,5
- K_2O	0,5
Concimi binari	0,7
Concimi ternari	0,7

- c) sempre che i tenori globali siano rispettati tenendo conto delle tolleranze sopra stabilite,
per i concimi semplici, le tolleranze ammesse sui tenori garantiti delle forme di azoto e delle solubilità dell'anidride fosforica sono di 1/10 del tenore globale dell'elemento fertilizzante interessato con un massimo di:
- 1% assoluto per i tenori sino a 10 unità di tenore globale,
 - 2% assoluto per i tenori che superano le 10 unità di tenore globale,
- d) sempre che i tenori globali siano rispettati tenendo conto delle tolleranze sopra stabilite,
per i concimi composti, le tolleranze ammesse sui tenori garantiti delle forme di azoto e delle solubilità dell'anidride fosforica sono di 1/10 del tenore globale di ogni elemento fertilizzante interessato, con un massimo di:
- 1% assoluto per i tenori sino a 10 unità di tenore globale di detto elemento,
 - 2% assoluto per i tenori superiori a 10 unità di tenore globale di detto elemento.